



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Esami di Stato conclusivi del II ciclo a.s. 2022/2023

Indicazioni operative

Pagina 1

Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania

Riunioni: adempimenti salienti e punti di attenzione



Riunione plenaria

- Determinazione del calendario delle operazioni delle due commissioni/classi abbinate;
- comunicazione del calendario dei colloqui e delle **distinte date di pubblicazione dei risultati relativi a ciascuna commissione/classe** mediante affissione all'albo dell'istituto sede d'esame;
- definizione in base a sorteggio: a) della classe che inizia prima i colloqui; b) dell'ordine di successione tra candidati interni ed esterni; c) dell'ordine alfabetico di convocazione dei candidati

Se ci sono commissari interni 'a scavalco' i presidenti non procedono a sorteggio, ma concordano le date dei colloqui per evitare sovrapposizioni e interferenze.

Pagina 3

Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania

Riunione preliminare e riunioni successive delle singole commissioni/classi

- Le attività previste e quelle da calendarizzare sono quelle ordinarie.
- La nuova modalità di effettuazione della seconda prova scritta negli Istituti professionali comporta la **calendarizzazione della/e riunione/i in cui definire le tre proposte di traccia e l'eventuale griglia di valutazione comune** (art. 20 commi 3-6).

Pagina 4

Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania

Attività e controlli

- **Analisi del Documento del 15 maggio** - Con il ritorno alle commissioni composte da membri esterni ed interni, il documento acquista nuovamente il suo pieno significato, che è quello di fornire **ogni elemento** che il consiglio di classe ritenga **utile e significativo** ai fini dello **svolgimento dell'esame**. Ricordiamo che il Documento deve essere stato pubblicato all'albo *on line* dell'Istituzione scolastica.
- Oltre alle ordinarie indicazioni su Educazione civica e CLIL, quest'anno l'articolo 10 comma 1 precisa che:

*“Per le classi o gli studenti che hanno partecipato ai **percorsi di apprendistato di primo livello**, per il conseguimento del titolo conclusivo dell'istruzione secondaria di secondo grado, il documento contiene **dettagliata relazione** al fine di informare la commissione sulla **peculiarità di tali percorsi**”.*

Analisi della documentazione dei candidati

L'esame dei fascicoli dei candidati va effettuato in maniera il più possibile tempestiva per la segnalazione di:

1. irregolarità **prima facie insanabili**

Il presidente della commissione prevede che i candidati sostengano l'esame con riserva, dandone contestuale comunicazione all'USR. La riserva è sciolta dalla commissione stessa a seguito di successiva verifica ed eventuale acquisizione della documentazione mancante nell'ambito della sessione d'esame o, successivamente, dal competente USR.

2. irregolarità sanabili

- da parte dell'Istituto sede di esami: il Presidente della Commissione invita il Dirigente/coordinatore a provvedere tempestivamente in merito, eventualmente tramite convocazione dei Consigli di classe;
- da parte del candidato: il Presidente della Commissione invita il candidato a regolarizzare la documentazione, fissando contestualmente il termine di adempimento

Atti e documenti relativi ai candidati interni

Verificare:

- verbali dello scrutinio finale: attribuzione e motivazione del credito scolastico. Controllare la correttezza del calcolo del credito; è possibile un'ammissione con **una insufficienza in una sola disciplina**;
- rispetto delle indicazioni circa la frequenza: almeno $\frac{3}{4}$ dell'orario annuale personalizzato. Controllare la delibera del Collegio circa le deroghe e segnalare tempestivamente al DT di vigilanza le difformità;
- partecipazione alle prove INVALSI (requisito presente per la prima volta)
- documentazione relativa ai candidati con disabilità e/o DSA.

Credito scolastico

Il credito scolastico torna ad essere attribuito **fino a un massimo di 40 punti**, di cui 12 per il terzultimo anno, 13 per il penultimo anno e 15 per l'ultimo anno.

ATTENZIONE

- Non si considera più il credito formativo
- Non vi sono più punti bonus aggiuntivi nel credito scolastico
- I PCTO concorrono alla valutazione delle discipline alle quali afferiscono e alla valutazione del comportamento, e contribuiscono alla definizione del credito scolastico.

Atti e documenti relativi ai candidati abbreviati

Verificare:

- i voti dello scrutinio finale per la promozione alla classe quinta (non inferiori a 8 in ogni disciplina e nel comportamento);
- i voti dei due anni antecedenti (non inferiori a 7 in ogni disciplina e a 8 nel comportamento);
- assenza di giudizi di non ammissione alla classe successiva nei due anni precedenti;
- correttezza del credito scolastico attribuito.

Atti e documenti relativi ai candidati esterni

Verificare:

- requisiti di ammissione all'esame
- documentazione relativa all'esito degli esami preliminari;
- documentazione relativa al credito scolastico attribuito;
- partecipazione alle prove INVALSI (requisito presente per la prima volta).

*“Non è consentito ripetere l'esame di Stato già sostenuto con esito positivo per la stessa tipologia o indirizzo, articolazione, opzione. Negli **istituti professionali di nuovo ordinamento**, ai candidati **già in possesso di un diploma del previgente ordinamento** è **consentito** svolgere l'esame di Stato **nello stesso indirizzo** solo nel caso in cui **il percorso di nuovo ordinamento si differenzi** dall'articolazione od opzione di cui posseggono già il diploma con riferimento al **quadro orario** degli insegnamenti impartiti e/o al codice **ATECO** e/o al codice **NUP** di cui alla 'Nomenclatura e classificazione delle Unità Professionali (NUP)' che caratterizzano il percorso” (art. 4, comma 6, O.M.).*

Atti e documenti relativi ai candidati dei percorsi di secondo livello per adulti

Verificare:

- correttezza dell'attribuzione del credito;
- patti formativi individuali sottoscritti dai CPIA

► “Per quanto riguarda il credito maturato nel **secondo periodo didattico**, il consiglio di classe attribuisce il punteggio facendo riferimento alla **media dei voti** assegnati e alle **correlate fasce di credito** relative al **quarto anno** di cui alla **tabella all'allegato A del d. lgs. 62/2017, moltiplicando per due** il punteggio ivi previsto, in misura comunque **non superiore a venticinque** punti;

► per quanto riguarda, invece, il credito maturato nel **terzo periodo didattico**, il consiglio di classe attribuisce il punteggio facendo riferimento alla **media dei voti** assegnati e alle **correlate fasce di credito** relative al **quinto anno**”.

Possibili situazioni problematiche

- Spazi insufficienti a garantire l'opportuno distanziamento dei candidati
- Richieste di spostamento della sede d'esame per mancanza di aule abbastanza capienti
- Elenco dei candidati che presenta un numero di nominativi superiore a quello indicato nel decreto di nomina
- Elenco a SIDI discrepante con quello presentato
- Nomine dei commissari interni che non rispettano appieno le indicazioni dell'O.M.

In questi casi:

- segnalare la situazione all'Ufficio Scolastico di Ambito Territoriale e al DT incaricato della vigilanza;
- inserire successivamente il riferimento alla situazione ed ai provvedimenti eventualmente assunti nella relazione finale.

Assenze di commissari e candidati, nomine di figure a supporto



Assenze e sostituzioni dei componenti le commissioni

La partecipazione è obbligo di servizio e non è consentito rifiutare l'incarico o lasciarlo, salvo casi di legittimo impedimento **documentato ed accertato**.

- **Assenze temporanee** (1 giorno) - Possono proseguire le operazioni di revisione (**e non di valutazione, che è sempre collegiale**) della 1^a e della 2^a prova scritta, sempre che sia assicurata la presenza del Presidente o del suo sostituto e almeno del commissario della 1^a e della 2^a prova, e, nel caso di organizzazione della correzione per aree disciplinari, la presenza di almeno due commissari per area.
- Per il **colloquio**, qualora si assenti un commissario, devono essere interrotte tutte le operazioni d'esame relative allo stesso: il colloquio deve svolgersi, infatti, **in un'unica soluzione temporale alla presenza dell'intera commissione**, che procede all'attribuzione del relativo punteggio nello stesso giorno nel quale esso viene effettuato.

Assenze e sostituzioni dei componenti le commissioni

- **Assenza del Presidente** - Qualora si assenti il Presidente, sempre per un tempo non superiore ad un giorno, possono effettuarsi le operazioni che non richiedono la presenza dell'intera commissione. In luogo del Presidente, deve essere presente in commissione il suo sostituto.
- **Ogni altro caso di assenza** - Il commissario assente deve essere sostituito per la durata restante delle operazioni d'esame.

Anche l'assenza temporanea dei componenti la commissione deve riferirsi a casi di legittimo impedimento documentati e accertati.

Assenze dei candidati

- Ai candidati che, seguito di assenza per malattia, debitamente certificata, o dovuta a grave documentato motivo, riconosciuto tale dalla commissione/classe, si trovano nell'assoluta impossibilità di partecipare alle prove scritte, è data facoltà di sostenere le prove stesse nella sessione suppletiva.
- I candidati che siano stati assenti entro i tempi di svolgimento della seconda prova hanno facoltà di chiedere di essere ammessi a sostenere le prove scritte suppletive, presentando probante documentazione entro il giorno successivo a quello di effettuazione della prova medesima. Per gli istituti nei quali la seconda prova si svolge in più giorni, il termine è fissato nel giorno successivo a quello d'inizio della prova stessa.

Assenza dei candidati al colloquio

- ▶ L'art. 26 comma 3 reca una nuova precisazione:
- ▶ *“Ai candidati che, a seguito di assenza per malattia, debitamente certificata, o dovuta a grave documentato motivo, riconosciuto tale dalla commissione/classe, si trovano nell'assoluta impossibilità di partecipare al colloquio nella data prevista, è data **facoltà** di sostenere la prova stessa **in altra data** entro il **termine di chiusura dei lavori previsto dal calendario** deliberato dalla commissione **per entrambe le classi** abbinata. In tale caso, **lo scrutinio finale** della classe cui il candidato appartiene viene effettuato **dopo l'effettuazione del relativo colloquio**”.*

Nomine di esperti nei Licei musicali e coreutici

- Ai fini dello svolgimento della seconda prova, con riguardo alla parte relativa allo strumento nel liceo musicale e alla parte relativa alla esibizione individuale nel liceo coreutico, la commissione si avvale di personale esperto, anche utilizzando docenti della scuola stessa, ove già non presenti in commissione.
- Le nomine sono effettuate dal presidente della commissione in sede di riunione plenaria, pubblicate all'albo on-line dell'istituzione scolastica e comunicate al competente USR.
- I suddetti docenti offrono elementi di valutazione, ma non partecipano all'attribuzione dei voti.



Le prove d'esame

Pagina 19

Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania

Prove d'esame e punteggi

- ▶ Tutte le prove d'esame tornano ad essere **prove nazionali** e i loro **punteggi** sono quelli previsti dal d. lgs. 62/2017:
- **prima prova scritta** di lingua italiana o della diversa lingua nella quale si svolge l'insegnamento: 20 punti
- **seconda prova scritta**, specifica per ciascun percorso di studi: 20 punti
- **colloquio**: 20 punti

Pagina 20

Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania

Prima prova

- Elaborata nel rispetto del **quadro di riferimento allegato al d.m. 21 novembre 2019, n. 1095**
- **sette tracce**
- **tre diverse tipologie:**
 - **A - analisi** e interpretazione di un **testo letterario** italiano (due tracce)
 - **B - analisi** e produzione di un **testo argomentativo** (tre tracce)
 - **C - riflessione critica** di **carattere espositivo-argomentativo** su tematiche di attualità (due tracce)
- **una traccia** di tipologia **B** è obbligatoriamente di ambito **storico**.

Seconda prova

- ❖ Per l'anno scolastico 2022/2023, le discipline oggetto della seconda prova scritta per tutti i percorsi di studio, **fatta eccezione per gli istituti professionali di nuovo ordinamento**, sono individuate dal D.M. n. 11 del 25 gennaio 2023.

► I Quadri di Riferimento (QdR)

- ❖ per i percorsi d'istruzione liceale e tecnica e per i percorsi d'istruzione professionale degli adulti funzionanti con il previgente ordinamento si fa riferimento ai QdR adottati con D.M. n. 769/2018;
- ❖ per i percorsi d'istruzione professionale di nuovo ordinamento si fa riferimento ai QdR adottati con D.M. n. 164/2022.

Seconda prova nei licei coreutici

- Al fine di consentire all'intera commissione di assistere alle esibizioni collettive della sezione di danza classica e della sezione di danza contemporanea, si procede prima alla esibizione collettiva della sezione di danza classica e, dopo due ore, alla esibizione collettiva della sezione di danza contemporanea.
- I candidati che hanno effettuato l'esibizione collettiva di danza classica procedono subito dopo, sotto adeguata vigilanza, alla stesura della relazione accompagnatoria e, analogamente, i candidati della sezione di danza contemporanea.
- Per lo svolgimento della seconda parte della prova d'esame (esecuzione individuale) non è consentita l'esecuzione di passi a due/duetti.

Seconda prova nei licei musicali

- Per lo svolgimento della seconda parte della prova d'esame (prova di strumento), il candidato si può avvalere di un accompagnamento alla sua performance. **L'accompagnamento strumentale alla prova può essere effettuato solo ed esclusivamente da personale docente in servizio nel liceo musicale** e indicato nel documento del consiglio di classe.
- Per lo svolgimento della prima parte della prova, il candidato deve potersi avvalere di idonee dotazioni strumentali (quali, ad esempio, computer, tastiera, cuffie, riproduttori di file audio, software dedicati).

Seconda prova scritta nel liceo classico europeo

- La seconda prova scritta riguarda la disciplina “**Lingua e letteratura classica**”.
- Sono proposti ai candidati **due brevi brani**, uno in greco e uno in latino, omogenei per argomento e per genere letterario, unitamente ad una sintesi del loro contenuto in italiano e ad un **questionario** di comprensione e comparazione. I candidati debbono fornire la traduzione di uno dei due testi, a loro scelta, e le risposte al questionario.

Terza prova scritta nelle sezioni ad opzione internazionale

- Nelle commissioni è assicurata la presenza del commissario di lingua e letteratura straniera (spagnolo, tedesco, cinese) e del commissario della disciplina veicolata nella lingua straniera.
- È prevista una **terza prova scritta** nella **lingua straniera dell'opzione**.
- La **valutazione** della terza prova scritta **va ricondotta nell'ambito dei punti previsti per la seconda prova**. La commissione/classe, attribuito il punteggio in modo autonomo per seconda prova e la terza prova, determina la **media dei punti**, che costituisce il punteggio da attribuire al complesso delle due prove.
- Nell'ambito del colloquio sono previsti accertamenti/ domande/ discussione di argomenti in relazione alle discipline veicolate in lingua straniera.

FOCUS



La seconda prova nei nuovi Istituti Professionali

NUOVI ISTITUTI PROFESSIONALI – Seconda prova

► Campi di applicazione e struttura

La prova verte:

- sulle competenze in uscita e non su discipline;
- sui nuclei tematici fondamentali di indirizzo correlati alle competenze.

Nel suo complesso si tratta di un'unica prova integrata, la cui parte ministeriale contiene la cornice nazionale generale di riferimento che indica:

- la tipologia della prova da costruire, tra quelle previste dal QdR;
- il/i nucleo/i tematico/i fondamentale/i d'indirizzo scelto/i tra quelli presenti nel QdR, cui la prova stessa dovrà riferirsi.

La parte ministeriale, disponibile solo alle commissioni, costruita sulla base della struttura dei QdR di riferimento, ha lo scopo di fornire indicazioni unitarie a livello nazionale.

NUOVI ISTITUTI PROFESSIONALI – Seconda prova

- ▶ **Con riferimento alla parte ministeriale della prova, (Art. 20, c.4)**
- ▶ *[... le commissioni declinano le indicazioni ministeriali in relazione allo specifico percorso formativo attivato (o agli specifici percorsi attivati)*
- ▶ *dall'istituzione scolastica, con riguardo al codice ATECO, in coerenza con le specificità del Piano dell'offerta formativa e tenendo conto della dotazione tecnologica e laboratoriale d'istituto, con le modalità indicate di seguito, costruendo le tracce delle prove d'esame con le modalità di cui ai seguenti commi. ...]*

NUOVI ISTITUTI PROFESSIONALI – Seconda prova

Tempistica, modalità e procedure

- ▶ **Per quanto riguarda la tempistica (Art. 20, c.4)**
- ▶ *[... La trasmissione della parte ministeriale della prova avviene tramite plico telematico, il martedì precedente il giorno di svolgimento della seconda prova. La chiave per l'apertura del plico viene fornita alle ore 8:30; le commissioni elaborano, entro il mercoledì 21 giugno per la sessione ordinaria ed entro il mercoledì 6 luglio per la sessione suppletiva, tre proposte di traccia. Tra tali proposte viene sorteggiata il giorno dello svolgimento della seconda prova scritta, la traccia che verrà svolta dai candidati. ...]*

NUOVI ISTITUTI PROFESSIONALI – Seconda prova

Modalità di predisposizione della prova

Sono previste due distinte modalità di predisposizione (Art. 20 c.5), alternative tra loro, in relazione alla situazione presente nell'istituto: modalità A e modalità B.

Modalità A

[... Se nell'istituzione scolastica è presente, nell'ambito di un indirizzo, un'unica classe di un determinato percorso l'elaborazione delle proposte di traccia è effettuata dai docenti della commissione/classe titolari degli insegnamenti di Area di indirizzo che concorrono al conseguimento delle competenze oggetto della prova, sulla base della parte ministeriale della prova, tenendo conto anche delle informazioni contenute nel documento del consiglio di classe. ...]

NUOVI ISTITUTI PROFESSIONALI – Seconda prova

Sono previste due distinte modalità di predisposizione (Art. 20 c.5), alternative tra loro, in relazione alla situazione presente nell'istituto: modalità A e modalità B.

Modalità B

[... Se nell'istituzione scolastica sono presenti più classi quinte che, nell'ambito dello stesso indirizzo, seguono lo stesso percorso e hanno perciò il medesimo quadro orario ("classi parallele") i docenti titolari degli insegnamenti di Area di indirizzo che concorrono al conseguimento delle competenze oggetto della prova di tutte le commissioni/classi coinvolte elaborano collegialmente le proposte di traccia per tali classi quinte, sulla base della parte ministeriale della prova, tenendo conto anche delle informazioni contenute nei documenti del consiglio di classe di tutte le classi coinvolte. ...]

NUOVI ISTITUTI PROFESSIONALI – Seconda prova

Durata della prova (Art. 20, c. 6)

[... In fase di stesura delle proposte di traccia della prova di cui al comma 3 si procede inoltre a definire la durata della prova nei limiti e con le modalità previste dai Quadri di riferimento, e l'eventuale prosecuzione della stessa il giorno successivo laddove ricorrano le condizioni che consentono l'articolazione della prova in due giorni. Nel caso di articolazione della prova in due giorni, come previsto nei Quadri di riferimento, ai candidati sono fornite specifiche consegne all'inizio di ciascuna giornata d'esame ...]

NUOVI ISTITUTI PROFESSIONALI – Seconda prova

Modalità di comunicazione ai candidati

L'articolo 20, c.6 stabilisce:

[... Le indicazioni relative alla durata della prova e alla sua eventuale articolazione in due giorni sono comunicate ai candidati tramite affissione di apposito avviso presso l'istituzione scolastica sede della commissione/classe, nonché, distintamente per ogni classe, solo e unicamente nell'area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono gli studenti della classe di riferimento ...]

NUOVI ISTITUTI PROFESSIONALI – Seconda prova

Eventuali incompatibilità nelle classi parallele (Art. 16 c.6)

[... Negli istituti professionali di nuovo ordinamento, in relazione alla modalità di predisposizione della traccia della seconda prova scritta, tutti i docenti coinvolti nella procedura dichiarano obbligatoriamente per iscritto:

- a) se nell'anno scolastico corrente abbiano o meno istruito privatamente uno o più candidati assegnati alle altre commissioni/classi coinvolte nella predisposizione e nella somministrazione della prova;*
- b) se abbiano o meno rapporti di parentela e di affinità entro il quarto grado ovvero di coniugio, unione civile o convivenza di fatto con candidati assegnati ad altre commissioni/classi coinvolte nella predisposizione e nella somministrazione della prova. ...]*

NUOVI ISTITUTI PROFESSIONALI – Seconda prova

Gestione di eventuali incompatibilità nelle classi parallele

Anche in questo caso l'Art. 16, c.6 fornisce indicazioni specifiche:

[... Nei casi di dichiarazione affermativa, ai sensi della lettera a), il docente si astiene dal partecipare ai lavori collegiali. Nei casi di dichiarazione affermativa ai sensi della lettera b), il presidente della commissione di cui il commissario è membro, sentito il presidente della commissione cui è assegnato il candidato coinvolto, può disporre motivata deroga all'incompatibilità ...]

ISTITUTI PROFESSIONALI IdA – Seconda prova

Seconda prova per gli Istituti professionali di Istruzione degli Adulti (previgente ordinamento) (Art. 20, c.8)

Nei percorsi di secondo livello dell'istruzione professionale, che fanno riferimento al previgente ordinamento, la seconda prova d'esame, come nel 2019, è costituita da una prima parte nazionale, inviata tramite plico telematico, e da una seconda parte elaborata dalle commissioni, in coerenza con quanto previsto dai QdR adottati con D.M. n. 769/2018.

[... La commissione d'esame tiene conto, altresì, del percorso di studio personalizzato (PSP) formalizzato nel patto formativo individuale (PFI), privilegiando tipologie funzionali alla specificità dell'utenza. ...]

NUOVI ISTITUTI PROFESSIONALI – Seconda prova

La Griglia di valutazione per l'attribuzione dei punteggi

- ❖ Per i percorsi di studio di ciascuno degli undici indirizzi di istruzione professionale di nuovo ordinamento si fa riferimento alle griglie di valutazione contenute nei QdR adottati con il D.M. 164/2022 che sono trasversali a tutti i percorsi declinati dalle scuole dello specifico indirizzo
 - ▶ Le griglie sono articolate in indicatori che costituiscono le dimensioni valutative correlate agli obiettivi della prova, anch'essi previsti nei QdR.
 - ▶ Le Commissioni declinano gli indicatori in descrittori di livello.
 - ▶ Per ciascun indicatore viene definito un punteggio massimo, il cui totale è pari 20, che coincide con il massimo punteggio assegnabile alla prova.

NUOVI ISTITUTI PROFESSIONALI – Seconda prova

Correzione e valutazione

Negli istituti professionali di nuovo ordinamento, qualora le proposte di traccia vengano elaborate con la modalità B che prevede l'elaborazione della traccia della prova comune a più classi, l'Art. 20 c.5 dispone:

[... In questo caso, poiché la traccia della prova è comune a più classi, è necessario utilizzare, per la valutazione della stessa, il medesimo strumento di valutazione, elaborato collegialmente da tutti i docenti coinvolti nella stesura della traccia in un'apposita riunione, da svolgersi prima dell'inizio delle operazioni di correzione della prova. ...]

NUOVI ISTITUTI PROFESSIONALI CANDIDATI ESTERNI – già in possesso di altro diploma

► L'Articolo 4 comma 6, dispone:

► *[.... Negli istituti professionali di nuovo ordinamento ai candidati già in possesso di un diploma del previgente ordinamento è consentito svolgere l'esame di Stato nello stesso indirizzo solo nel caso in cui il percorso di nuovo ordinamento si differenzi dall'articolazione od opzione di cui posseggono già il diploma con riferimento al quadro orario degli insegnamenti impartiti e/o al codice ATECO e/o al codice NUP di cui alla "Nomenclatura e classificazione delle Unità Professionali (che caratterizzano il percorso. ...)]*

FAQ MIM - Correzione e valutazione – n. 1

L'articolo 21 comma 4 dell'OM n. 45 del 9.3.2023 prevede che "Ai sensi dell'art. 16, comma 6, del d. lgs. n. 62 del 2017, le commissioni possono procedere alla correzione delle prove scritte operando per aree disciplinari". Come debbono procedere le commissioni/classi per la costituzione delle aree disciplinari?

Le commissioni/classi, nelle more della revisione del decreto relativo alla "Costituzione delle aree disciplinari finalizzate alla correzione delle prove scritte negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado", faranno riferimento al Decreto Ministeriale n. 319 del 29 maggio 2015. Per gli istituti professionali di nuovo ordinamento, non inclusi nel suddetto decreto, le commissioni faranno riferimento alla suddivisione delle discipline degli istituti professionali di previgente ordinamento, procedendo per analogia.

FAQ MIM - Nuovi professionali - Gestione classi quinte con gruppi diversi per percorso - n. 1

In una classe quinta di istituto professionale di nuovo ordinamento gli studenti sono stati divisi in due gruppi e hanno seguito due percorsi formativi diversi (anche se questa possibilità non era contemplata dalla normativa). Come vanno gestiti i due gruppi da parte della scuola anche ai fini dell'inserimento su Commissione Web?

In fase di presentazione dei candidati, la scuola deve inserire al SIDI, per i due diversi gruppi presenti nella stessa classe quinta, i due quadri orari differenti, ciascuno correlato al codice ATECO che caratterizza il percorso (ed eventualmente al NUP).

In tal modo Commissione Web gestirà la classe come se fosse un'articolata, e i distinti dati relativi ai due gruppi risulteranno su tutta la documentazione d'esame.

FAQ MIM - Seconda prova negli istituti professionali di nuovo ordinamento – n. 1

Negli istituti professionali di nuovo ordinamento, ai sensi dell'articolo 20 commi 3 – 6 dell'OM n. 45 del 9.3.2023, l'elaborazione delle proposte di traccia è effettuata dai docenti titolari degli insegnamenti di Area di indirizzo che concorrono al conseguimento delle competenze oggetto della prova. Tra tali docenti può essere compreso anche il docente di lingua straniera?

No; poiché la seconda prova verte sulle competenze professionali in uscita, e negli istituti professionali non è previsto alcun insegnamento tramite la metodologia CLIL, l'accertamento delle competenze oggetto della seconda prova non può avvenire per il tramite della lingua straniera

FAQ MIM - Seconda prova negli istituti professionali di nuovo ordinamento – n. 5

In una classe quinta di istituto professionale di nuovo ordinamento gli studenti sono stati divisi in due gruppi e hanno seguito due percorsi formativi diversi (anche se questa possibilità non era contemplata dalla normativa). Come si dovrà procedere in relazione alla predisposizione della seconda prova scritta?

Poiché i due gruppi di studenti hanno seguito percorsi formativi diversi, occorrerà predisporre distinte proposte di traccia per i due gruppi.

FAQ MIM - Seconda prova negli istituti professionali di nuovo ordinamento – n. 6

L'articolo 20 comma 5 dell'OM n. 45 del 9.3.2023 prevede, al punto B), una elaborazione collegiale delle proposte di traccia nelle "classi parallele". Cosa si intende con questa espressione?

Con l'espressione "classi parallele" si intendono due o più classi che, nell'ambito dello stesso indirizzo, abbiano seguito lo stesso percorso e abbiano avuto, perciò, il medesimo quadro orario. Quando due classi abbiano dunque condiviso lo stesso percorso per profili e competenze formative, là dove uno o più docenti abbiano approfondito particolari aspetti dell'insegnamento loro affidato, questo non può essere inteso come motivo di distinzione sì da procedere a testi distinti e differenziati di seconda prova.

Seconda prova per i nuovi IP – MOD. Verbali

N. 4 - verbale n. ... di apertura del plico ministeriale telematico relativo alla "cornice nazionale di riferimento" (art. 20, c. 3 dell'o.m.) della seconda prova scritta negli istituti professionali di nuovo ordinamento

N. 4/A - verbale n. ... delle operazioni per la elaborazione delle tre proposte di traccia relative alla seconda prova negli istituti professionali di nuovo ordinamento ai sensi dell'articolo 20, comma 5, lettera a, dell'o.m. 45/2023

N. 4/B1 - verbale n. ... di definizione delle modalità di sorteggio della traccia della seconda prova negli istituti professionali di nuovo ordinamento ai sensi dell'articolo 20, comma 5, lettera b, dell'o.m. 45/2023

N. 4/B2 - verbale n. ... delle operazioni per la elaborazione delle tre proposte di traccia relative alla seconda prova e dello strumento di valutazione comune negli istituti professionali di nuovo ordinamento ai sensi dell'articolo 20, comma 5, lettera b, dell'o.m. 45/2023

N. 9/B. verbale di sorteggio della traccia della seconda prova e di consegna del testo della seconda prova ai candidati negli istituti professionali di nuovo ordinamento ai sensi dell'articolo 20, comma 4, dell'o.m. 45/2023

LA VERBALIZZAZIONE

- ▶ Articolo 27, commi 1, 2 e 3
- ▶ La commissione verbalizza:
 - ❖ le attività di tutte le procedure dell'esame;
 - ❖ l'andamento e le risultanze delle operazioni riferite a ciascun candidato.

[... La verbalizzazione descrive le attività della commissione in maniera sintetica e fedele, chiarendo le ragioni per le quali si perviene alle decisioni assunte, in modo che il lavoro di ciascuna commissione risulti trasparente in tutte le sue fasi e che le deliberazioni adottate siano congruamente motivate. ...]

Per la compilazione dei verbali la commissione utilizza l'applicativo *Commissione web*

Approfondimenti (dalle FAQ ministeriali)

Correzione per aree disciplinari: le commissioni/classi, nelle more della revisione del decreto relativo alla "Costituzione delle aree disciplinari ...", faranno riferimento al Decreto Ministeriale n. 319/2015. Per gli istituti professionali di nuovo ordinamento, non inclusi nel suddetto decreto, le commissioni faranno riferimento alla suddivisione delle discipline degli istituti professionali di previgente ordinamento, procedendo per analogia.

Docenti coinvolti nell'elaborazione delle proposte di traccia:

- il docente di lingua straniera **non partecipa** all'elaborazione delle proposte di traccia;
- l'eventuale commissario esterno titolare di insegnamento di Area di indirizzo che concorre al conseguimento delle competenze oggetto della prova **è coinvolto** nella predisposizione delle proposte di traccia.

Strumenti di supporto

Il Ministero ha prodotto tre video, che rappresentano sia un semplice e immediato strumento formativo riguardo il nuovo ordinamento degli Istituti professionali, sia un supporto ai componenti delle commissioni d'esame.

Di seguito si indicano i link per visionarli:

[Il nuovo ordinamento degli Istituti professionali](#)

- ▶ [I nuovi Quadri di riferimento degli Istituti professionali](#)
- ▶ [La seconda prova scritta negli Istituti professionali di nuovo ordinamento](#)



Dalla valutazione delle prove scritte agli scrutini

Revisione e valutazione delle prove scritte

- La commissione/classe è tenuta a iniziare la correzione e valutazione delle prove scritte al termine della seconda prova, dedicando un **numero di giorni congruo** rispetto al numero dei candidati da esaminare
- Le commissioni possono procedere alla **correzione** delle prove scritte operando per aree disciplinari ed utilizzando come riferimento il Decreto Ministeriale n. **319/2015**.
- Nei **Quadri di riferimento** sono presenti **griglie di valutazione** con indicatori; ad ogni indicatore è assegnato un punteggio massimo. La commissione **deve declinare gli indicatori in descrittori** costruendo gli strumenti di valutazione delle prove.

▶ ATTENZIONE AL RISPETTO DELLA PESATURA DEI PUNTEGGI DEGLI INDICATORI NEI QDR

Griglia di valutazione prima prova scritta (QdR all. d.m. 1095/2019)

- La griglia di valutazione della prima prova scritta prevede due tipologie di indicatori:
 - ▶ 1) indicatori da applicare a tutti i tipi di traccia - max 60 punti
 - ▶ 2) Indicatori specifici per ogni tipologia (A-B-C) – max 40 punti
- La commissione è chiamata a:
 - declinare gli indicatori in descrittori di livello
 - attribuire un peso quantitativo a ciascun indicatore (rispettando il rapporto 60/40)
 - attribuire un intervallo di punti a ciascun livello
 - riportare il punteggio a ventesimi (dividendo per 5 il totale ottenuto).

Colloquio

- Nello svolgimento del colloquio, la commissione tiene conto delle informazioni contenute nel **Curriculum dello studente** (di cui al decreto del Ministro dell'istruzione 6 agosto 2020, n. 88).
- La commissione/classe cura l'**equilibrata articolazione e durata** delle fasi del colloquio e il **coinvolgimento** delle diverse discipline, **evitando una rigida distinzione** tra le stesse.
- Alla **discussione degli elaborati** relativi alle prove scritte va riservato un **apposito spazio**
- **Per la valutazione, va utilizzata la griglia di cui all'allegato A** all'ordinanza.

ATTENZIONE

- Ogni colloquio si svolge in un'unica soluzione, alla presenza di **TUTTI** i commissari e del presidente
- 1 candidato alla volta, di norma non più di 5 candidati al giorno
- **NO** a micro-interrogazioni disciplinari
- **NO** a colloqui in orario pomeridiano

Colloquio nei percorsi di secondo livello dell'Istruzione degli adulti

- I candidati, il cui percorso di studio personalizzato (PSP) prevede, nel terzo periodo didattico, l'**esonero** dalla frequenza di **unità di apprendimento (UDA) riconducibili a intere discipline**, possono – a richiesta – essere **esonerati dall'esame su tali discipline** nell'ambito del colloquio.
- Per i candidati che **non hanno svolto i PCTO**, il colloquio valorizza il **patrimonio culturale della persona** a partire dalla sua storia professionale e individuale, quale emerge dal patto formativo individuale, e favorisce una **rilettura biografica del percorso** anche nella prospettiva dell'apprendimento permanente.

Gli scrutini

- Ciascuna commissione/classe:
 - si riunisce per le operazioni finalizzate alla valutazione finale e all'elaborazione dei relativi atti **subito dopo la conclusione dei colloqui di propria competenza** (compresi quelli dei candidati che hanno sostenuto le prove scritte nella sessione suppletiva);
 - assegna un voto a ciascuno in centesimi, sommando i punteggi delle due prove scritte, del colloquio e del credito scolastico;
 - eventualmente integra il punteggio con un *bonus* fino ad un massimo di 5 punti per i candidati che abbiano conseguito un credito scolastico di almeno 30 punti e un risultato complessivo nelle prove di esame pari almeno a 50 punti;
 - eventualmente delibera l'assegnazione della lode.

Attribuzione del punteggio integrativo

- **Quanto:** fino a 5 punti - È opportuno differenziare
- **Criteri:** vanno definiti prima dell'inizio delle prove o almeno prima della loro correzione
- **Esempi di criteri:** qualità delle prove d'esame (punteggio di eccellenza in una prova, punteggio buono in almeno 2 prove, punteggio ottimo/eccellente al colloquio pluridisciplinare), capacità di operare collegamenti multidisciplinari in modo autonomo.

Si suggerisce di deliberare criteri precisi, riferiti a prestazioni particolarmente buone di un candidato in una o più prove, e non meramente quantitativi, cioè agganciati al punteggio complessivo ottenuto a conclusione dell'Esame in presenza dei requisiti previsti dalla normativa.

Attribuzione della lode

- ▶ La commissione/classe può motivatamente attribuire la lode a coloro che conseguono il punteggio massimo di 100 punti senza fruire dell'integrazione a condizione che:
 - ▶ a) abbiano conseguito il credito scolastico massimo con voto unanime del consiglio di classe;
 - ▶ b) abbiano conseguito il punteggio massimo previsto alle prove d'esame.

- Anche in questo caso si suggerisce di deliberare criteri precisi: la lode non va attribuita automaticamente ai candidati che abbiano conseguito il punteggio massimo
- L'attribuzione della lode va motivata in modo chiaro e richiede l'unanimità.

Candidati con disabilità, DSA, BES



Esame dei candidati con disabilità, DSA e altri BES

- Le **previsioni** per i candidati con disabilità, con DSA e altri BES (disposizioni sulle prove equipollenti, sulle misure compensative, sull'assegnazione di tempi differenziati per l'effettuazione delle prove scritte ecc.) **ricalcano quelle ordinarie**.
- Agli studenti con disabilità ammessi dal consiglio di classe a svolgere nell'ultimo anno un percorso di studio conforme alle Indicazioni nazionali e alle Linee guida e a sostenere l'esame di Stato, a seguito di valutazione positiva in sede di scrutinio finale, è attribuito per il terzultimo e penultimo anno un **credito scolastico sulla base della votazione riferita al PEI**.
- Anche per questi candidati **non è più previsto** lo svolgimento del **colloquio in modalità telematica**.

Candidati con disabilità

► Ammissione all'esame

- Gli studenti con disabilità sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione secondo quanto disposto dall'art. 13 del d.lgs. 62/2017, **sulla base del PEI**.
- Il consiglio di classe stabilisce la tipologia delle prove d'esame e se le stesse hanno valore equipollente all'interno del Piano Educativo Individualizzato.
- Gli studenti con disturbo specifico di apprendimento (DSA), **certificato** ai sensi della legge 170/2010, sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione **sulla base del Piano didattico Personalizzato**.

► Documento del 15 maggio

- Il documento del consiglio di classe nella parte relativa ai candidati con disabilità individua gli studenti che sostengono l'esame con le **prove differenziate** ai sensi dell' art. 20 del d.lgs. 62/2017.

► Riunione preliminare

- La commissione d'esame esamina il documento del 15 maggio individuando gli studenti con disabilità che sostengono l'esame con le **prove differenziate** e la **eventuale documentazione** relativa ai candidati con disturbi specifici di apprendimento (DSA) o con altri bisogni educativi speciali (BES).

Candidati con disabilità: prove equipollenti e prove differenziate

- Se il consiglio di classe nel documento del 15 maggio ha stabilito che al candidato vadano proposte prove differenziate, la commissione/classe ne predispone una o più in linea con gli interventi educativo-didattici attuati sulla base del Piano Educativo Individualizzato e con le modalità di valutazione in esso previste.
- Qualora il consiglio di classe abbia stabilito che vadano somministrate al candidato prove di valore equipollente, esse determinano il rilascio del titolo di studio conclusivo del secondo ciclo di istruzione.

Candidati con disabilità - tempi delle prove e valutazione

- La commissione/classe può assegnare un **tempo differenziato** per l'effettuazione delle prove scritte da parte del candidato con disabilità. I tempi più lunghi non possono di norma comportare un maggior numero di giorni rispetto a quello stabilito dal calendario degli esami. In casi eccezionali, la commissione, tenuto conto della gravità della disabilità, della relazione del consiglio di classe, delle modalità di svolgimento delle prove durante l'anno scolastico, può deliberare lo svolgimento di prove equipollenti in un numero maggiore di giorni.
- Per l'avvio del **colloquio**, a ciascun candidato la commissione/classe sottopone materiali predisposti in coerenza con il PEI.
- Le commissioni adattano, ove necessario, al PEI le **griglie di valutazione** delle prove scritte e la griglia di valutazione della prova orale di cui all'allegato A all'Ordinanza ministeriale.

Candidati con DSA

La commissione/classe:

- considerati gli elementi forniti dal documento del 15 maggio e dal Piano didattico Personalizzato, tiene in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive adeguatamente certificate e, in particolare, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell'ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati;
- predispone adeguate modalità di svolgimento delle prove scritte e orali.

Nello svolgimento delle prove d'esame, i candidati con DSA possono:

- utilizzare, ove necessario, gli strumenti compensativi previsti dal PDP;
- fruire di tempi più lunghi di quelli ordinari per l'effettuazione delle prove scritte;
- usufruire di dispositivi per l'ascolto dei testi delle prove scritte registrati in formato "mp3". Per la piena comprensione del testo delle prove scritte, la commissione può prevedere di individuare un proprio componente che legga i testi delle prove scritte; per i candidati che utilizzano la sintesi vocale, la commissione può provvedere alla trascrizione del testo su supporto informatico.

- Nel diploma non viene fatta menzione dell'impiego di strumenti compensativi.
- Le commissioni adattano, ove necessario, al PDP le griglie di valutazione delle prove scritte e la griglia di valutazione della prova orale di cui all'allegato A.

Candidati con DSA esonerati dallo studio della/e lingua/e straniera/e

► I candidati con certificazione di DSA che, ai sensi dell'articolo 20, comma 13, del d. lgs. 62/2017, hanno seguito un percorso didattico differenziato, **con esonero dall'insegnamento della/e lingua/e straniera/e**, che sono stati valutati dal consiglio di classe con l'attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale percorso, in sede di esame di Stato sostengono **prove differenziate** coerenti con il percorso svolto, non equipollenti a quelle ordinarie, **finalizzate al solo rilascio dell'attestato di credito formativo** di cui all'articolo 20, comma 5, del d. lgs. 62/2017.

Candidati DSA con dispensa dalla prova scritta di lingua straniera

- Per i candidati con certificazione di DSA che hanno seguito un **percorso didattico ordinario, con la sola dispensa dalle prove scritte ordinarie di lingua straniera**, la commissione, nel caso in cui la lingua straniera sia oggetto di seconda prova scritta, sottopone i candidati medesimi a **prova orale sostitutiva della prova scritta**.
- La commissione, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, stabilisce modalità e contenuti della prova orale, che avrà luogo nel giorno destinato allo svolgimento della seconda prova scritta, al termine della stessa, o in un giorno successivo, purché compatibile con la pubblicazione del punteggio delle prove scritte e delle prove orali sostitutive delle prove scritte nelle forme e nei tempi previsti,
- Gli studenti che sostengono con esito positivo l'esame di Stato a tali condizioni conseguono il diploma conclusivo del secondo ciclo di istruzione.
- Nel diploma non viene fatta menzione della dispensa dalla prova scritta di lingua straniera.

La dispensa dalle prestazioni scritte di lingua straniera – D.M. 12 luglio 2011, art.6

- Si possono **dispensare** alunni e studenti dalle prestazioni scritte in lingua straniera **in corso d'anno** scolastico e **in sede di esami di Stato**, nel caso in cui ricorrano **tutte** le condizioni di seguito elencate:
 - certificazione di DSA attestante la gravità del disturbo e recante esplicita richiesta di dispensa dalle prove scritte;
 - richiesta di dispensa dalle prove scritte di lingua straniera presentata dalla famiglia o dall'allievo se maggiorenne;
 - approvazione da parte del consiglio di classe che confermi la dispensa in forma temporanea o permanente, tenendo conto delle valutazioni diagnostiche e sulla base delle risultanze degli interventi di natura pedagogico-didattica, con particolare attenzione ai percorsi di studio in cui l'insegnamento della lingua straniera risulti caratterizzante (liceo linguistico, istituto tecnico per il turismo, ecc.).
- In sede di esami di Stato, conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione, modalità e contenuti delle prove orali – sostitutive delle prove scritte – sono stabiliti dalle Commissioni, sulla base della documentazione fornita dai consigli di classe.

Pubblicazione dei risultati

- ▶ Sia per i candidati con disabilità sia per quelli con DSA che hanno seguito un percorso didattico differenziato, il riferimento all'effettuazione delle prove differenziate va indicato solo nell'attestazione e non nei tabelloni affissi all'albo dell'istituto né nell'area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono tutti gli studenti della classe di riferimento, (art. 24 co.9 e art.25, co.4, dell'O.M.).
- ▶ Nei tabelloni e nel registro elettronico **deve essere riportata la valutazione per le prove svolte e l'assenza per quelle non svolte.**

I candidati con disabilità o D.S.A, qualora non svolgano una o più prove scritte, sono ammessi alla prova orale con l'indicazione sul tabellone esclusivamente dei risultati delle prove scritte effettivamente sostenute. Per le prove scritte non sostenute, deve essere riportata nei tabelloni affissi all'albo dell'istituto la stessa dicitura con la quale è indicato il mancato svolgimento delle prove scritte da parte di altri eventuali candidati assenti.

Il punteggio complessivo delle prove scritte dei candidati con disabilità o D.S.A che non svolgono una prova scritta risulterà a verbale e sarà calcolato in automatico con l'utilizzo dell'applicativo "Commissione web", o, in alternativa, determinato proporzionalmente.

La valutazione finale verrà indicata sul tabellone dei risultati all'albo della scuola, senza alcuna indicazione del fatto che la stessa si riferisce a percorso didattico differenziato.

Attestato di credito formativo

- ▶ **Agli studenti con disabilità** per i quali sono state predisposte dalla commissione/classe, in base alla deliberazione del consiglio di classe, **prove d'esame non equipollenti**, o che **non partecipano agli esami** o che **non sostengono una o più prove**, è rilasciato l'attestato di credito formativo di cui all'articolo 20, comma 5, del d. lgs. 62/2017.
- ▶ Parimenti, **per i candidati in situazione di DSA** che abbiano svolto un **percorso didattico differenziato** e non abbiano conseguito il diploma conclusivo, la commissione provvede ad attestare, per la parte di sua competenza, gli elementi utili al rilascio dell'attestato di credito formativo di cui all'art. 20, co. 13, del d. lgs. n. 62 del 2017.
- ▶ **I presidenti delle commissioni** sono competenti al rilascio dell'attestato di credito formativo per i candidati con disabilità o con DSA che lo conseguono **in esito all'esame di Stato**.
- ▶ **Il dirigente/coordinatore** provvede invece al rilascio dell'attestato di credito formativo ai candidati con disabilità che **non hanno sostenuto le prove d'esame**.

Chiarimenti prove scritte (dalle FAQ ministeriali)

- ▶ **Per i candidati con DSA, è possibile presentare il testo delle prove scritte con una particolare veste grafica adeguata alle esigenze del candidato?**
La prova scritta può essere presentata con una veste grafica diversa per venire incontro alle particolari esigenze del candidato, debitamente certificate nel PDP. Esempio: testo del brano di latino da tradurre suddiviso in singoli periodi
- ▶ **Per le prove scritte dei candidati con DSA, è possibile utilizzare, oltre alla sintesi vocale, anche organizzatori grafici (mappe, schemi, diagrammi ...)?**
È possibile l'uso di organizzatori grafici, intesi come strumenti generali, non legati ai contenuti della singola prova, in grado di aiutare i candidati a organizzare le informazioni e i contenuti.

▶

Per lo svolgimento della prima prova scritta di italiano è possibile, per i candidati con DSA, utilizzare un software di dettatura vocale?

Il software di dettatura vocale, utilizzato in sede di prova scritta d'esame, interferirebbe con il lavoro degli altri candidati (esso, inoltre, può non essere esente da errori). Il suo utilizzo non è pertanto possibile. In ogni caso, è già previsto che gli eventuali errori di scrittura siano trattati a livello di differenziazione dei descrittori della griglia di valutazione.

Durante le prove scritte è consentito l'utilizzo dei dizionari digitali scaricabili (per italiano, latino, greco e lingue straniere)?

È consentito l'uso di dizionari digitali esclusivamente offline.

Chiarimenti colloquio (dalle FAQ ministeriali)

I candidati con DSA possono usare gli strumenti compensativi previsti dal PDP anche durante il colloquio?

Nello svolgimento delle prove e quindi anche durante la prova orale il candidato può utilizzare gli strumenti compensativi previsti nel proprio PDP (quali ad esempio mappe concettuali, schemi, formulari o altro) che siano funzionali alla organizzazione delle informazioni e facilitino la gestione di alcuni aspetti di maggiore complessità che possono caratterizzare il colloquio. Tali strumenti compensativi, tuttavia, non devono pregiudicare la possibilità della Commissione di valutare con oggettività i livelli delle conoscenze, delle capacità e delle competenze effettivamente raggiunti dal candidato.

Per i candidati con DSA è possibile prevedere tempi personalizzati per lo svolgimento del colloquio?

In relazione al colloquio, l'ordinanza non prevede una precisa durata standard, ma è demandata alla commissione/classe la cura dell'"equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio"; si segnala dunque l'opportunità, in particolare per i candidati con DSA certificato, di evitare tempi rigidamente contingentati, applicando alla verifica orale un'ideale personalizzazione della tempistica di svolgimento.

Candidati con altri bisogni educativi speciali

- Per le situazioni di studenti con altri bisogni educativi speciali, formalmente individuate, il consiglio di classe trasmette alla commissione/classe **l'eventuale piano didattico personalizzato**.
- Per tali studenti **non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame**, mentre è assicurato l'utilizzo degli strumenti compensativi già previsti per le verifiche in corso d'anno o che comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte.
- Gli studenti che sostengono con esito positivo l'esame di Stato a tali condizioni conseguono il diploma conclusivo del secondo ciclo di istruzione.



Pubblicazione dei risultati

Publicazione punteggi prove scritte

Il punteggio attribuito a ciascuna prova scritta è pubblicato per tutti i candidati, ivi compresi i candidati con DSA che abbiano sostenuto prove orali sostitutive delle prove scritte in lingua straniera e i candidati con disabilità che abbiano sostenuto gli esami con prove relative al percorso didattico differenziato:

- tramite affissione di tabelloni presso l'istituzione scolastica sede della sottocommissione;
- distintamente per ogni classe, solo e unicamente nell'area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono gli studenti della classe di riferimento, **almeno due giorni prima della data fissata per l'inizio dello svolgimento dei colloqui**. Vanno esclusi dal computo le domeniche e i giorni festivi intermedi.

Publicazione esito finale

L'esito dell'esame, con l'indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della lode, è pubblicato, contemporaneamente per tutti i candidati di ciascuna classe, al termine delle operazioni di scrutinio:

- tramite affissione di tabelloni presso l'istituzione scolastica sede della commissione/classe;
- distintamente per ogni classe, unicamente nell'area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono gli studenti della classe di riferimento.

Nel caso di mancato superamento dell'esame, si utilizza la dicitura "Non diplomato".